



COMUNE DI DOGLIANI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175
E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2020 POSSEDUTE AL 31/12/2019**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30, si è svolto il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in videoconferenza ai sensi del D.P.C.M. 18/10/2020 art. 1 punto 5 che va ad inserire la lettera n-bis all'art. 1 comma 6 del DPCM 13/10/2020, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ARNULFO/UGO	Sindaco	Audio video in Sala Consiglio
DEMARIA/GIAN LUCA	Vice-sindaco	Audio video in Sala Consiglio
ABBONA/ALESSANDRA	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
ALBARELLO/EMANUELE	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
BOSIO/ANTONIO	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
GIAMPAOLO MICHELE	Consigliere	Audio video
OCCELLI/ROBERTO	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
RAVIOLA/CLAUDIO	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
SANDRONE/DANIELA	Consigliere	Audio video in Sala Consiglio
STRALLA/MODESTO	Consigliere	Audio video
BELLIGERO/MARTINO	Consigliere	Audio video
EL FAQIR/HIND	Consigliere	Audio video
SANINO/LILIANA	Consigliere	Assente
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

La seduta è stata resa pubblica mediante l'utilizzo da parte dei Consiglieri dell'App **GoToMeeting**, inserendo il seguente numero della riunione: **375493085**, e da parte dei cittadini collegandosi al canale **YOU TUBE** del Comune di Dogliani.

Assiste all'adunanza in audio video presso Sala Consiglio il Segretario Comunale **Dr.ssa Di Napoli Anna Maria** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Arnulfo Ugo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI 2020 POSSEDUTE AL 31/12/2019

Si dà atto che :

Il Sindaco chiede al rag. Osvaldo Boggione di relazionare sulle società partecipate dal Comune oggetto del presente punto all'o.d.g.

Ultimata l'esposizione dell'argomento da parte del Rag. Osvaldo Boggione il Sindaco apre la discussione.

Interviene il Consigliere Modesto Stralla che riferisce:

“

Conosco bene questa situazione delle società partecipate , però è la prima volta che si denuncia una perdita della società Calso ; essa andrebbe ad aumentare se tale società avesse solo la gestione dei rifiuti ; quindi avendo il Comune di Dogliani una quota di maggioranza necessita che l'Amministrazione Comunale la tenga sotto controllo. Poi , continua , esponendo le criticità della Sma

Il Sindaco risponde :

Il servizio relativo all'acqua è ancora gestito dalla società Calso. Le criticità ci sono; tuttavia i vertici sono cambiati e quindi con i nuovi componenti del Consiglio direttivo si sta analizzando la situazione ramo per ramo per affrontare tali criticità.

Relativamente alla Sma sono d'accordo con il Consigliere Modesto Stralla ; però avendo il Comune una quota minoritaria tali criticità sono meno rilevanti.

Sono due argomenti su cui stiamo molto attenti ; abbiamo la medesima preoccupazione del Consigliere Stralla Modesto.

Le criticità evidenziate dal Consigliere Modesto Stralla sono sotto controllo e quando lo scenario sarà più chiaro lo condivideremo con il Gruppo di Minoranza.

Interviene il Consigliere Modesto Stralla per fare la dichiarazione di voto : Voteremo favorevoli perché è un passaggio burocratico dovuto, state però vigili come Amministrazione comunale.

Il Sindaco replica : Anche noi non siamo contenti della situazione della società Calso, ma dobbiamo prendere atto che il bilancio rileva una perdita. Relativamente al Consiglio direttivo penso che non ha importanza il luogo da dove arrivano o dove sono residenti i componenti , ma è importante se sono competenti.

Conclusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)” ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione avevano prodotto possono essere così sintetizzati:

-mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>

-con la medesima delibera si evidenziava la necessità di provvedere a recedere da:

1. Società Langhe Monferrato e Roero scarl in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
2. Fingranda Spa in quanto ritenuta Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, ed anche in considerazione delle condizioni economiche e societarie deficitarie della partecipata.

L'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- a) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- b) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- c) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- d) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- e) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Dato atto che con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 27 dicembre 2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni 2019 possedute al 31-12-2018;

Verificato che a seguito della suddetta ricognizione si è determinata la seguente situazione:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Patrimonio Idrico Srl (S.I.P.I. s.r.l.)	quota del 4,145%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,50%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	CO.GE.SI. srl-partecipazione indiretta	quota globale del 21% (per il tramite della Calso spa)	<u>mantenimento</u>

Vista la comunicazione della Calso Spa, prot. 12128 del 18-12-2018, con la quale si comunicava una partecipazione nella CO.GE.SI. srl della Calso pari al 21% che si configura per il Comune di Dogliani quale partecipazione indiretta;

Con riferimento alla Società Langhe Monferrato e Roero Scarl era stata effettuata un'asta pubblica per l'alienazione della quota, asta che è andata deserta. Conseguentemente con nota prot. n. 10903 del 10.11.2018 il Comune ha comunicato a detta società la volontà di recedere. Essendo passato un anno dalla richiesta, a norma statutaria, si ritiene tale procedura conclusa e il recesso avvenuto.

Che con la fusione per incorporazione di SIPI s.r.l., SIAR s.r.l. in SISI s.r.l. è stata assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali soci e nel contempo, mediante la concentrazione in una sola società, si ottengono significativi risparmi di spesa.

La nuova società SISI srl è operativa dal 1 gennaio 2019, pertanto è oggetto dell'attuale rilevazione delle partecipate.

Per quanto riguarda l'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n.175/2016 e della L.R. n. 14/2016, l'Ente ha predisposto le modifiche statutarie per l'approvazione da parte dei Comuni soci. In tale occasione si è formalizzato, per il tramite di un aumento del capitale sociale, una maggior presenza della Regione Piemonte.

Nel contempo, era emersa da parte delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla Regione Piemonte, la volontà di riunire i due ambiti territoriali di Langhe – Roero e di Asti sotto un'unica ATL, facente capo a quella con sede in Alba al fine di garantire un sistema di governo del turismo unico di due territori. Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali i Comuni, sono risultati con una quota minore di partecipazione sociale.

Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana significherà una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica. Con la sottoscrizione di aumento di capitale il Comune di Dogliani passa da € 100 a € 400 di capitale posseduto con una quota di partecipazione pari a 0,57%;

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2019 è attiva la Sma società monregalese ambiente, soc. consortile a responsabilità limitata, che ha il compito di gestire i beni patrimoniali e i contratti correlati all'impianto di Magliano Alpi e delle rifiuterie degli 87 Comuni rientranti nel bacino di competenza A.C.E.M;

Dalla ricognizione emerge pertanto che

- 1) è **possibile mantenere**, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi idrici srl (S.I.S.I. s.r.l.)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>
3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	Sma –società monregalese ambiente S.c.a.r.l.	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.SI. srl-partecipazione indiretta	quota 4,544% per il tramite della Calso spa	<u>mantenimento</u>

Per quanto riguarda il Gal si precisa quanto segue:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (art.20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
- 3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);
- 4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies);si evidenzia che i GAL – in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei – svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;
- 5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale)(art. 20 comma 2 lettera e);
- 6) Il GAL presenta costi di funzionamento già bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20 comma 2 lettera f);

- 7) Circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art.20 comma 2 lettera g).

In merito alla partecipata Calso spa, relativamente all'anno 2019, si evidenzia una perdita di esercizio pari a € 25.395,00; tale perdita è stata ripianata mediante utilizzo della riserva di rivalutazione come risultante nella nota integrativa al Bilancio 2019 allegato B) al verbale dell'assemblea ordinaria del 15 luglio 2020;

Tutto ciò premesso e considerato

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) redatto secondo il modello di cui alle linee guida del MEF e della Corte dei Conti

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto quanto sopra premesso

Con votazione espressa nelle forme di Legge che dà il seguente risultato:

Presenti n.12
Votanti n.12
Favorevoli n.12

DELIBERA

- 1) Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Dogliani per l'anno 2020 alla data del 31-12-2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
- *allegato A) – Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali e revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 c.1 D.Lgs. 175/2016 Tusp)-schede di rilevazione;*
 - Di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	Comuni dell'Acquedotto Langhe Sud Occidentale SpA (CALSO SpA)	quota del 23,11%	<u>mantenimento</u>
2	Società Intercomunale Servizi idrici srl (S.I.S.I. s.r.l.)	quota del 3,243%	<u>mantenimento</u>

3	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l.	quota del 0,57%	<u>mantenimento</u>
4	Gruppo Azione Locale Mongioie S.c.a.r.l.	quota del 1,72%	<u>mantenimento</u>
5	Sma –società monregalese ambiente S.c.a.r.l.	quota del 5,06312%	<u>mantenimento</u>
6	CO.GE.SI. srl-partecipazione indiretta	quota 4,544% per il tramite della Calso spa	<u>mantenimento</u>

- 2) Di dare atto che con la fusione per incorporazione di SIPI s.r.l. e SIAR s.r.l. in SISI s.r.l., attiva dal 1 gennaio 2019, è stata assicurata la prosecuzione della produzione dei servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali, per la quale il Comune di Dogliani possiede una quota di partecipazione pari al 3,243%;
- 3) Di dare atto che dal 1 gennaio 2019 è attiva la Sma (Società monregalese ambiente) con il compito di gestire i beni patrimoniali e i contratti correlati all'impianto di Magliano Alpi e delle rifiuterie degli 87 Comuni rientranti nel bacino di competenza A.C.E.M, per la quale il Comune di Dogliani possiede una quota di partecipazione pari al 5,06312%;
- 4) Di dare atto che:
- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate del Comune di Dogliani;
 - dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà fatta comunicazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

A seguito di votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Presenti n.12

Votanti n.12

Favorevoli n.12

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.-

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Ugo ARNULFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 29/12/2020

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Dogliani, li __21/01/2021__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI